

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. Io prendo la parola perchè l'onorevole mio amico Siccardi ha detto che la Commissione non ha espresso ancora il suo avviso.

Dirò francamente, che se l'onorevole Nervo si fosse limitato a domandare che siano estese le disposizioni dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio anche alle società consorziali facendo ai consorzi la stessa posizione che è fatta alle provincie, allora la Commissione avrebbe potuto esprimere il suo avviso. Ma siccome qui stiamo trattando di una legge che si fa pei consorzi di bonificazione, e l'onorevole Nervo sembra voglia far entrare per la finestra vantaggi a profitto di società diverse dalle società consorziali, la Commissione ha creduto e crede che queste proposte non si possano comprendere nel corpo di questa legge, ma in tutti i modi se ne è rimessa al parere dell'onorevole ministro.

Se l'onorevole Nervo si limita a domandare semplicemente che le disposizioni dell'articolo 170 del Codice di commercio, quando andrà in vigore e non prima, perchè non si può certamente stabilire il mese nel quale andrà in vigore il nuovo Codice di commercio in una legge organica sulle bonificazioni, sieno estese anche ai consorzi di bonifica, credo che la Commissione non avrà difficoltà di accontentarlo, e spero che anche il Governo non sarà di diverso avviso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Mi perdonerà la Camera, ma non è per abusare della sua pazienza ch'io torno a parlare.

Io mi sarò male espresso, e probabilmente per essermi male espresso l'onorevole relatore non mi ha compreso e forse nemmeno l'onorevole ministro. Perchè io non sono un oratore molto felice (*No! no!*) e così alle volte non posso farmi intendere molto bene.

Qui io veggio che c'è un equivoco. Perchè nella mia aggiunta si parla di società autorizzate ad emettere obbligazioni, si crede che io abbia voluto indicare le società che vengono ad assumere le bonificazioni. Ciò non mi è nemmeno passato per la mente, signori. Il mio concetto muoveva dalla stessa redazione dell'articolo 38 della Commissione, dove si dice che i consorzi potranno rivolgersi alle Casse di risparmio, al credito fondiario, alle Banche e ad altri pubblici istituti di credito.

Dunque, o signori, le società di cui parlo sono questi istituti di credito ai quali i comuni, le provincie e i consorzi possono rivolgersi. Se io ho parlato di società non è che per adottare la stessa di-

zione che è stata adottata dall'articolo 170 del Codice di commercio, dove si dice: « Le società non potranno emettere obbligazioni che in quelle date condizioni, ecc. » Se invece di esserci la parola *società* nel secondo alinea dell'articolo 170 del Codice di commercio ci fosse stata la parola *istituto di credito*, sarebbe stata una dizione molto più conforme al concetto mio. Invece, lo ripeto, se io ho usato la parola *società* si è per attenermi strettamente al tenore letterale di quell'alinea.

Ora, o signori, eliminato questo equivoco, che mi pare sia stata la ragione per cui l'onorevole ministro e l'onorevole relatore si sono manifestati contrari alla mia proposta; eliminate questo equivoco, chiarito dal fatto che io non intendo di autorizzare società ad assumere queste bonifiche, e che io intendo soltanto di venire colla mia proposta a completare ciò che si stabilisce coll'articolo 38 della stessa Commissione, dicendo che gli istituti di credito, ai quali queste provincie, questi comuni, questi consorzi faranno appello per avere il capitale necessario, possono rappresentare con obbligazioni le annualità che questi corpi morali potranno impegnarsi di pagare.

Mi direte: ma voi avete aggiunto anche lo Stato. Ma, signori, lo Stato concorre anche per la metà. E se lo Stato trovasse un poco la sua convenienza d'intendersi coi consorzi, coi comuni e colle provincie interessate, per procurarsi tutti insieme, supponiamo un capitale di tre milioni, ebbene, se c'è un istituto di credito che voglia mettere innanzi questo capitale colla guarentigia di queste annualità, e perchè togliere al Governo la facoltà di avere e di utilizzare questo mezzo?

Io so che al Governo, colle richieste continue che ha di sussidi da ogni parte, non farà male ad avere anche la facoltà di trarre profitto da questi istituti di credito.

Ecco, o signori, restringendo proprio la portata della mia proposta, come si vede chiaramente che essa non è assolutamente contraria, nè al concetto a cui s'informa l'articolo 38 della Commissione, nè viene a pregiudicare per nulla l'attuazione del Codice di commercio, perchè qui non fa che autorizzare l'applicazione sei, o sette mesi prima di una delle disposizioni dello stesso Codice di commercio, dichiarando però che questa disposizione si estenderà ai consorzi, dei quali non ha parlato il Codice di commercio. Lacuna questa che io ho fatto osservare all'onorevole relatore del Codice stesso, e che ha ammesso con me che esisteva; anzi mi disse che sarebbe bene che la Commissione, la quale sarà chiamata a coordinare il Codice di commercio colle leggi esistenti, tenesse conto di questa lacuna, onde il nuovo Codice potesse